

**DELIBERA DL/021/17/CRL/UD del 20 febbraio 2017**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**A. TORRISI / SKY ITALIA XXX / FASTWEB XXX**

**(LAZIO/D/533/2015)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 20 febbraio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente A. Torrisi 26.6.2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’Istante.**

L’utente ha introdotto la presente controversia lamentando l’indebita fatturazione per recesso anticipato a seguito di disdetta effettuata e documentata da causa di forza maggiore.

In particolare deduceva quanto segue:

- Ad agosto 2014 sottoscriveva un contratto Sky + Fastweb ;
- A dicembre 2014, dovendosi trasferire per lavoro, ma temendo addebiti di penali da recesso anticipato, si informava presso il servizio clienti e veniva rassicurato sulla possibilità di recedere a causa di forza maggiore;

- Dava quindi regolare disdetta il 26.1.2015 con raccomandata, allegando lettera di motivazione del recesso , documento e copia del contratto di lavoro.  
Tuttavia Sky e Fastweb sottraevano dalla carta di credito la somma di Euro 239,01 e di Euro 15,00 per abbonamento anticipato mese di marzo 2015;
- Successivamente all'istanza di conciliazione, anche Fastweb detraeva indebitamente Euro 227,43 per costi di recesso anticipato .

Alla luce di quanto sopra, richiedeva:

1. La cessazione della fatturazione
2. La restituzione di quanto indebitamente pagato
3. Risarcimento danni
4. Spese di procedura

## **2. La posizione dell'operatore Fastweb.**

Fastweb ha dedotto che l'utente aderiva al contratto il 1.9.2014 che veniva disattivato il 11.3.2015, a seguito di disdetta pervenuta il 2.2.2015.

Ribadiva la regolarità della fatturazione contestata e in particolare della fattura M000081446 del 1.4.2015 contenente la voce "costo attivazione per recesso anticipato" ed importo per "dismissioni servizi Fastweb".

Tuttavia, pur non essendo tenuta, Fastweb ha comunque stornato la morosità, tanto che l'utente risulta a credito.

## **3. La posizione dell'operatore Sky.**

Sky, ha dedotto che, a fronte della chiusura anticipata dell'abbonamento, è stata emessa la fattura n. 602863349 del 5.3.2015 di Euro 224,00 a titolo di recupero degli sconti fruiti.

In data 5.7.2015, la società ha emesso nota di credito n. 606811575 attestante lo storno della somma ed ha inviato al domicilio dell'utente, l'assegno di Euro 224, incassato il 28 luglio 2015.

## **4. L'udienza**

All'udienza di discussione del 18.10.2016, l'utente raggiungeva un accordo transattivo con Fastweb; Sky non presenziava all'udienza.

Il procedimento pertanto proseguiva nei soli confronti di Sky, con la trasmissione degli atti al Collegio per la decisione.

## **5. Motivazione della decisione.**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Inoltre è inammissibile ogni richiesta di risarcimento del danno, improponibile in questa sede ai sensi dell'art.19, comma 4 del Regolamento che limita la cognizione del Corecom alla

disposizione di rimborso/storno di somme non dovute o alla liquidazione di indennizzi in conseguenza dell'accertamento di inadempimento contrattuale. Per l'accertamento del danno sussiste giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Né si rilevano margini per la liquidazione di indennizzi, posto che la controversia ha ad oggetto l'indebita fatturazione a seguito di recesso, ristorabile mediante mero rimborso/storno di somme, eventualmente accertate come non dovute.

Richiamato il componimento della controversia raggiunto con Fastweb, resta da esaminare la legittimità della fattura Sky, addebitante i costi per recesso anticipato per Euro 224,00.

Sky ha provato contabilmente di aver effettuato lo storno mediante emissione di nota di credito, nonché di aver corrisposto l'importo mediante assegno.

L'utente non ha replicato per cui la circostanza si intende ammessa.

A fronte del rimborso effettuato, la materia del contendere è cessata e pertanto la domanda dell'utente non è accoglibile.

## **6. Sulle spese di procedura.**

Per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, appare equo liquidare in favore della parte istante, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) a carico di Sky , tenuto conto dell'assenza del gestore all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Per tutto quanto sopra esposto,

## **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del responsabile del procedimento ;

### **DELIBERA**

1. Rigetta l'istanza del sig. A. Torrisi nei confronti della società SKY ITALIA XXX per cessata materia del contendere.
2. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell'operatore Fastweb XXX.
3. La società SKY ITALIA XXX è tenuta a pagare in favore dell'istante, la somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per rimborso delle spese sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
4. La società SKY ITALIA XXX è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, li 20/02/2017

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto